

Quesito relativo ai paragrafi 76.6 e 76.7 della circolare n. 25138/2003 sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari in tema di decorrenza del termine massimo di permanenza in D.D.A..

(Risposta a quesito dell'8 aprile 2004)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 8 aprile 2004,

<<- con nota in data 27 gennaio 2004 il Procuratore della Repubblica di ... rappresentava che, all'esito dell'interpello disposto per la copertura di tre posti della D.D.A., aveva manifestato la propria disponibilità, tra gli altri, il dott. ..., benché egli avesse già fatto parte della D.D.A. per 4 bienni (dal 30 aprile 1992 al 30 aprile 2000) e avesse poi, in epoca successiva alla sua uscita dalla D.D.A., trattato numerosi procedimenti per reati di cui all'art.51 c.3 bis c.p.p. nella fase delle indagini preliminari.

Il dott. ... si riteneva infatti nuovamente legittimato a partecipare alla procedura concorsuale per la nomina in D.D.A. in ragione della previsione contenuta nel paragrafo 76.7 della nuova circolare che prevede la decorrenza del termine triennale a partire dal 1° gennaio 2004 per i soli magistrati i quali, a quella data, risultassero coassegnatari di procedimenti D.D.A. per loro dichiarata disponibilità.

Non avendo egli, dopo l'uscita dalla D.D.A., mai dichiarato la propria disponibilità alla coassegnazione di procedimenti ex art. 51 c.3 bis c.p.p., ed essendo viceversa stato designato alla trattazione di tali procedimenti in forza di ordini di servizio del Capo dell'Ufficio per eccezionali e irrinunciabili esigenze di servizio, evidenziava che il termine triennale doveva farsi decorrere dal 30 aprile 2000, non già dall'entrata in vigore della nuova circolare, non essendo a lui applicabile la disciplina transitoria disciplinata dal par. 76.7 della circolare che concerneva solo le coassegnazioni su disponibilità.

Il Procuratore di ... non condivideva l'interpretazione della circolare sopra riportata ed evidenziava come la normativa primaria e secondaria, in vigore fino all'approvazione della nuova circolare consiliare non prevedeva affatto una esplicita dichiarazione di disponibilità del magistrato destinatario di un provvedimento di applicazione ex art. 70 bis Ord. Giud. e della conseguente designazione a trattare procedimenti per reati di competenza della D.D.A.. Non essendo prevista né disciplinata in alcun modo siffatta dichiarazione di disponibilità il Procuratore rappresentava che alcun rilievo poteva essere attribuito al fatto che la stessa non fosse mai stata in concreto rilasciata dagli interessati. Tanto premesso,

OSSERVA

Nell'ambito della sua potestà di valutazione discrezionale il Consiglio superiore della magistratura ha ribadito il limite massimo di permanenza in D.D.A. in complessivi 8 anni (quattro bienni consecutivi) evidenziando come la temporaneità in siffatti incarichi è finalizzata ad assicurare la rotazione dei magistrati assegnati, la diffusione delle esperienze professionali per il buon funzionamento complessivo della amministrazione della giustizia. Tuttavia, al fine di contemperare l'esigenza di temporaneità delle funzioni con quella di consentire che procure distrettuali di minori dimensioni possano comunque far fronte all'avvicendamento previsto pur con un numero non rilevante di sostituti in organico è stata prevista, (v. art. 76.6 secondo periodo), in linea con la previsione generale descritta al paragrafo 47.4 per l'ultradecennalità, la possibilità di una nuova assegnazione alla Direzione Distrettuale ove siano trascorsi tre anni dalla scadenza del termine massimo di permanenza.

La circolare è sul punto fortemente innovativa poiché la disciplina previgente non consentiva in nessun caso al magistrato che avesse superato il limite massimo di permanenza in D.D.A. la possibilità di farvi rientro, decorso un periodo di tempo più o meno congruo.

Invece il primo periodo dell'art. 76.6 prevede testualmente *“Il Procuratore Aggiunto o il sostituto procuratore destinati alla D.D.A. per i quali è trascorso il termine di permanenza massima non possono essere nuovamente assegnati alla D.D.A. prima del decorso del termine di tre anni e*

sempre che durante tale periodo, a seguito della loro dichiarata disponibilità, non siano destinatari di nuove coassegnazioni di procedimenti di cui all'art. 51 c.3 bis c.p.p.; a tale proposito non vanno tuttavia considerate le coassegnazioni effettuate al magistrato dal procuratore distrettuale in via eccezionale e per irrinunciabili esigenze di servizio".

Il par. 76.7 prevede poi: "Il termine di cui al primo periodo del paragrafo che precede [tre anni] decorre dal 1° gennaio 2004 per i magistrati che a tale data risultino coassegnatari di procedimenti a seguito di loro dichiarata disponibilità".

Invero il Consiglio superiore ha ritenuto di introdurre normativamente il concetto di "dichiarazione di disponibilità" sia per esigenze di trasparenza nelle coassegnazioni, sia al fine di evitare che, sempre dal 1° gennaio 2004, strumentali coassegnazioni d'ufficio, operate dal Procuratore distrettuale, producessero l'effetto di impedire a questo o quel magistrato il rientro in D.D.A. decorso il termine triennale fissato in circolare.

Dal 1° gennaio 2004 devono quindi distinguersi - con riferimento alle coassegnazioni - due ipotesi per il magistrato cessato dalla D.D.A. per superamento del limite ottennale di permanenza:

1. quella del magistrato che dichiari la sua disponibilità ad applicazioni per la trattazione di procedimenti per reati di cui all'art. 51 c. 3 bis c.p.p.;
2. quella del magistrato che, non avendo dichiarato siffatta disponibilità, sia stato ciò nonostante assegnatario di siffatti procedimenti sulla base di ordini di servizio motivati esclusivamente da irrinunciabili ed eccezionali esigenze d'ufficio.

Con riferimento al quesito in questione devesi, quindi, rilevare che la circolare consiliare in materia di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2004-2005 produce effetti dal 1° gennaio 2004 e quindi solo per l'avvenire.

Alcuna situazione giuridica di aspettativa può dunque farsi valere sulla scorta di situazioni concernenti coassegnazioni effettuate in costanza della vigenza delle precedente normativa consiliare e temporalmente ricadenti nel periodo di vigenza della precedente circolare che non attribuiva alcuna rilevanza alla distinzione tra coassegnazioni di ufficio e su disponibilità, rilevanza successivamente introdotta.

Pertanto la disciplina normativa applicabile per l'avvenire è nel senso che i tre anni di sospensione dall'esercizio di funzioni di D.D.A. decorrono dall'1° gennaio 2004 per coloro che risultano destinatari di coassegnazioni di ufficio antecedenti a tale data, anche se disposte per irrinunciabili esigenze di servizio.

L'art. 76.7 introduce poi una normativa di favore per coloro che, antecedentemente all'entrata in vigore della circolare prot. 25138 del 22 dicembre 2003 in materia di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2004-2005, avessero ottenuto la coassegnazione di procedimenti ex art. 51 comma 3 bis c.p.p. sulla base di dichiarata disponibilità. Per costoro, non potendo essi prevedere il mutamento di disciplina successivamente intervenuto e la diversa valenza delle coassegnazioni d'ufficio e su disponibilità, la situazione giuridica è equiparata a quella di coloro che, alla data del 1° gennaio 2004, risultavano essere coassegnatari di procedimenti esclusivamente su iniziativa del procuratore distrettuale, in via eccezionale per irrinunciabili esigenze di servizio.

Invero, ove siffatta disciplina transitoria non fosse stata prevista il magistrato che, antecedentemente al 1° gennaio 2004, aveva dato la sua disponibilità alle coassegnazioni avrebbe visto il proprio triennio di non inserimento in organico D.D.A. decorrere dalla cessazione della trattazione dell'ultimo dei procedimenti assegnatigli, non già dal più favorevole termine del 1° gennaio 2004.

In tale senso e a tali fini la previsione di cui all'art. 76.7 ha natura transitoria.

Tanto premesso

delibera

di rispondere al quesito nei termini di cui in parte motiva.>>